



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.O. 17

del 15/06/2026

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Dirigente: MASSARI Marco

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000, FINALIZZATO ALLA SICUREZZA URBANA E ALLA REGOLARE FRUIZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI.

IL SINDACO

Premesso che:

- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, compete all'Amministrazione comunale assicurare condizioni di serena e civile convivenza, nonché disciplinare i comportamenti al fine di tutelare la tranquillità sociale, la qualità della vita e la salute dei cittadini, rimuovendo le cause che ostacolano la libera fruizione degli spazi pubblici e garantendo, altresì, il rispetto dei requisiti di igiene e decoro urbano, nonché il corretto uso dei beni comuni;
- nel territorio comunale di Reggio Emilia, in alcune aree interne al centro storico e della Stazione Storica e densamente abitate, nelle ore notturne e fino al mattino, insistono fenomeni di stazionamento prolungato e assembramento che determinano disturbi alla quiete pubblica quali rumori molesti, alterchi e abbandono di rifiuti, nonché compromissione delle condizioni igieniche e della vivibilità degli spazi pubblici, in taluni episodi specifici e documentati accompagnati da comportamenti illeciti, con conseguente impatto sulla fruibilità degli spazi pubblici da parte della cittadinanza;
- tali aree diventano polo di attrazione per molte persone che consumano bevande alcoliche e sostanze all'aperto, ponendosi in prossimità dei monumenti più importanti della città, o sui gradini a ridosso dei palazzi pubblici, con schiamazzi e rumori molesti e dando origine a fenomeni di degrado, con conseguente impatto sulla qualità della vita delle persone residenti in zona e delle comuni regole di vita civile;

Considerato che sono pervenuti da parte di singoli cittadini residenti e comunque fruitori delle aree limitrofe segnalazioni, lamenti ed esposti riguardanti situazioni di disturbo, nelle ore serali e notturne, della quiete pubblica, di degrado e di alterazione del decoro urbano;

In particolare, visti:

- le segnalazioni per bivacco e assembramenti pervenute al Comando della Polizia Locale del Comune di Reggio Emilia, alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri;
- gli interventi effettuati dalla Polizia Locale nella zona dei Giardini Pubblici/Teatro Valli nelle date del 30/01/2026 (PG 2901/2026); 4/02/2026 (PG 3426/2026); 4/03/2026 (PG 6474/2026); 19/03/2026 (PG 8018/2026); 23/03/2026 (PG 8329/2026); 3/04/2026 (PG 9372/2026); 4/04/2026 (PG 9472/2026); 8/04/2026 (PG 9785/2026); 15/04/2026 (PG10441/2026); 20/04/2026 (PG 10778/2026); 20/04/2026 (PG11003/2026) e 22/04/2026 (PG 11298/2026);
- gli interventi effettuati dalla Polizia Locale nella zona di via Emilia San Pietro e vie limitrofe nelle date del 05/04/2026 (PG 9530/2026); 06/04/2026 (PG 9577/2026); 08/04/2026 (PG 9753/2026); 21/04/2026 (PG 11156/2026); 22/04/2026 (PG 11218/2026); 22/04/2026 (PG 11222/2026); 23/04/2026 (PG 11413/2026); 28/04/2026 (PG. 11798/2026) e 02/05/2026 (PG. 12223/2026);

- gli interventi effettuati dalla Polizia Locale nella zona di via IV Novembre (Stazione Storica) nelle date del 5/04/2026 (PG 8410/2026); del 21/04/2026 (PG 9859/2026 e PG 11194/2026); del 22/04/2026 (PG 11282/2026 e PG 9941/2026) e del 3/05/2026 (PG 12251/2026);

- le segnalazioni acquisite dal Sistema Segnalazioni del Comune in data 02/02/2026 (RUS. 1870/2026) e in data 23/02/2026 (RUS. 3329/2026);

- gli esposti presentati per iscritto in data 23/02/2026 (PG/2026/0108689); in data 8/04/2026 (PG/2026/0089493); in data 16/04/2026 (PG/2026/0108694) e in data 21/04/2026 (PG/2026/0102136) da diversi residenti, cittadini e operatori commerciali che segnalano nelle zone suddette schiamazzi, urla, litigi, imbrattamenti, musica ad alto volume, spaccio e ubriachezza, con disturbo al riposo notturno in quanto la confusione si protrae fino a notte fonda;

Rilevato che dagli esposti e dalle segnalazioni succitate si evincono altresì situazioni di degrado e sporcizia causate dagli avventori che nei pressi delle abitazioni abbandonano cibi e bevande e defecazioni, oltre che situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica;

Viste le annotazioni di servizio delle Forze di Polizia che confermano quanto contenuto negli esposti dei cittadini: ovvero persone che stazionano creando disturbo alla quiete pubblica con schiamazzi; avventori che stazionano per la strada con velocipedi al buio, creando pericolo per sé stessi e per la circolazione stradale, e il protrarsi di disordine e liti frequenti;

Vista l'informativa del Gabinetto della Questura di Reggio Emilia inviata al Comune in data 06/05/2026 (PG 2026/115112) con la quale si riferisce in merito che gli interventi effettuati nella sola area della Stazione Storica nel periodo dal 1/01/2026 al 30/04/2026 sono stati complessivamente 119, riscontrando la pluralità degli episodi sopra riportati;

Accertato che il consumo in loco di alimenti e bevande è frequentemente seguito dall'abbandono di rifiuti, in particolare bottiglie e contenitori in vetro, i cui frammenti possono costituire fonte di pericolo per l'incolumità delle persone e compromettere il decoro urbano, e in particolare è stata segnalata la necessità per ragioni di ordine e sicurezza pubblica di porre particolare attenzione agli esercizi aperti h 24 "open shop", ove vengono installati esclusivamente distributori automatici senza il presidio di alcun operatore che vigili sul corretto comportamento dei frequentatori di tali locali che spesso versano in condizioni di ubriachezza;

Dato atto che tali condotte determinano un incremento delle attività di raccolta e pulizia da parte del gestore del servizio di igiene urbana, con conseguenti maggiori oneri gestionali a carico della collettività;

Ritenuto, pertanto, necessario individuare specifiche aree del territorio comunale, comprensive delle relative vie, nelle quali applicare i divieti previsti dal presente provvedimento, quali:

- **Zona Stazione Storica:** via Eritrea, via Franco Cesana, Via Umberto Ceva, via Monsignor Leone Tondelli, via Don Alai, piazzale Marconi, viale IV Novembre, via Giuseppe Turri, via Luigi Chiesi, via Piero Gobetti, via Prospero Pirondi, via Liberata Ruscelloni, via

Giovanni Vecchi, Piazza Domenica Secchi, via Luigi Sani, via Agostino Paradisi, via Carlo Ritorni, via Agostino Cagnoli, Piazzale Europa, viale Bernardino Ramazzini;

- Zona Parco del Popolo, Isolato San Rocco e Quadrilatero: Parco del Popolo, via Allegrì, Piazza della Vittoria, Galleria Cavour, via San Rocco, Piazza Martiri del 7 Luglio, via Francesco Crispi, via Monzermone, via Spallanzani, via Nobili, via Filippo Re, Vicolo Clemente, via Angelo Secchi, via Franco Villa, via Bellaria, via Roma dall'intersezione con via Dante Alighieri fino a Piazza Duca degli Abruzzi, via Bonini, Vicolo del Brolo, Piazza Vallisneri, via della Veza;

- Zona via Emilia a San Pietro, all'Ospizio e Mirabello: via Emilia a San Pietro e sue laterali, via Emilia all'Ospizio da Piazza del Tricolore fino al civico 60 (cavalcavia), viale 1° maggio, giardini di Porta San Pietro (tra via dei Mille e via Emilia), via Mirabello, viale Olimpia, via Matteotti;

Ritenuto inoltre che:

- sia necessario intervenire, allo scopo di contrastare i gravi episodi incuria e degrado, per lo più connessi a fenomeni aggregativi di persone che, radunandosi, consumano sostanze stupefacenti e/o bevande alcoliche, spesso fino all'alterazione psicofisica, così impedendo, con il loro comportamento, la libera e la corretta fruizione degli spazi urbani da parte dei cittadini;

- al fine di evitare i succitati fenomeni aggregativi e i correlati comportamenti che causano condizioni di degrado e di nocimento alla vivibilità della zona, sia necessario disporre in tale area il divieto di stazionare seduti per terra o sulle gradinate ivi presenti e, comunque, al di fuori delle postazioni all'uopo predisposte e a tal fine allocate dal Comune di Reggio Emilia;

- è stata ravvisata altresì la necessità di procedere con atto sindacale, alla chiusura dei distributori automatici di alimenti e bevande cosiddetti "h 24 open shop" presenti nella zona del centro storico delimitata a sud dalla via Emilia, a nord da viale Isonzo e dalla linea ferroviaria storica Milano-Bologna, compresa tra il Parco del Popolo e la Stazione ferroviaria storica, nella fascia oraria **22.00 alle 06.00**, al fine di prevenire fenomeni aggregativi di disturbo della quiete pubblica;

- è interesse collettivo garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città, intervenendo con azioni efficaci dirette a contrastare le situazioni di incuria e, tra queste, la limitazione di orario di tali esercizi nella fascia oraria notturna rappresenta una delle misure per ridurre i fenomeni di degrado urbano;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento è stata condivisa e ritenuta necessaria già in data 21 aprile 2026 e più volte ribadita, in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, composto dalle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza e dalle Forze dell'Ordine, anche a seguito della segnalazione di reiterati episodi di bivacco, risse e soste non autorizzate nelle aree pubbliche, spesso associate al consumo di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche di qualunque gradazione, con conseguente compromissione delle condizioni di igiene, decoro e vivibilità del territorio;

Atteso che dalla documentazione agli atti emerge che le problematiche riscontrate risultano tuttora presenti, sebbene con caratteristiche ed evoluzioni che rendono necessario il mantenimento dell'attenzione e delle misure di tutela previste, e in particolare:

- dai video di gennaio/febbraio/marzo/aprile/maggio 2026 esibiti dai residenti che dimostrano scene di disturbo in strada nelle ore notturne, atti vandalici, oltre a schiamazzi, urla, musica ad alto volume e abbandono di rifiuti;

- gli episodi occorsi nella notte del 19 aprile 2026, poco dopo le ore 2.00, quando, nel Parco del Popolo - un'area centrale della città compresa tra il Teatro Municipale Romolo Valli e le piazze Martiri del 7 Luglio e della Vittoria- si è verificato un grave episodio di violenza consistente in una rissa tra due gruppi contrapposti di soggetti, nel corso del quale sarebbero stati utilizzati coltelli e spranghe; va evidenziato inoltre che il suddetto ambito urbano è già stato interessato, in più occasioni, da analoghi episodi di turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica, spesso con il coinvolgimento di giovani, e che tali eventi determinano una situazione di grave pregiudizio alla sicurezza urbana, alla vivibilità degli spazi pubblici e al decoro della città;

- le segnalazioni raccolte attraverso il Sistema di Raccolta segnalazioni (RèS Reggio Emilia Segnalazioni) del Comune, a mezzo delle quali alcuni cittadini ribadiscono quanto già segnalato in precedenza, ovvero una concreta situazione di pericolo per l'ordine pubblico con quotidiani e notturni bivacchi causati da persone che, sotto l'effetto di sostanze alcoliche, si posizionano sotto i principali monumenti della città e sui gradini delle abitazioni private, con alterchi continui, fenomeni di risse, consumo di alcool e droghe, espletamento di bisogni corporali in strada; e inoltre urla, cori, schiamazzi, musica ad alto volume, degrado, sporcizia; tutti episodi divenuti insostenibili che minacciano la tranquillità e il riposo notturno degli abitanti che richiedono un intervento del Sindaco, nonché del Questore, ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS);

- tutti gli atti/esposti/segnalazioni/relazioni/video richiamati in precedenza sono detenuti presso il Comune di Reggio Emilia/Gabinetto del Sindaco e saranno messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria se richiesti;

Viste le indicazioni emerse nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltosi in data 19 maggio 2026, che evidenziano l'opportunità di adottare un'ordinanza finalizzata a prevenire episodi di degrado nell'area interessata;

Visto pertanto che il reiterarsi delle situazioni sopra descritte e gli esiti dei controlli effettuati dalla Forze di Polizia nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino evidenziano delle criticità con ricadute sulla vivibilità delle aree interessate e sulla regolare fruizione degli spazi pubblici da parte dei cittadini;

Ritenuto opportuno intervenire mediante ordinanza, considerato che i servizi di controllo effettuati dalle pattuglie hanno consentito di contenere le situazioni di criticità riscontrate, le quali tuttavia tendono a ripresentarsi in modo episodico, rendendo opportuna l'adozione di ulteriori misure di carattere preventivo;

Considerata quindi l'assoluta, urgente e indifferibile necessità di intervenire da parte della scrivente Autorità, in vista dell'imminente periodo estivo, nel quale sono notoriamente più

frequenti le aggregazioni notturne, al fine di tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti e dei soggetti dimoranti nelle aree limitrofe, nonché il decoro e la vivibilità urbana, anche al fine di prevenire il ripetersi di episodi di disturbo, mediante l'adozione di un provvedimento cautelare e urgente;

Richiamata la unanime giurisprudenza, in base alla quale il Sindaco può agire secondo l'obiettivo finalizzato alla cura del superiore interesse pubblico al verificarsi di un pericolo per la sicurezza pubblica ed esige, pertanto, di essere arginato o prevenuto con un atto urgente, ai fini di porre rimedio a una situazione altrimenti irreparabile, come affermato in considerazione della *ratio* sottesa a tale istituto, nelle sentenze del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 11 aprile 2025, n. 3137; Cons. Stato, sez. IV, 23 maggio 2025, n. 4511; Cons. Stato, sez. V, 3 marzo 2025, n. 1767; Cons. Stato, sez. V, 3 giugno 2013, n. 3024; Cons. Stato, sez. V, 19 settembre 2012, n. 4968; id. 25 maggio, n. 3077; id. 12 ottobre 2010, n. 7411);

Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs 267/2000, così come modificato dalla legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, in vigore dal 22 aprile 2017, il quale prevede che il Sindaco: *"quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento"*;

Ritenuto, pertanto, che:

- tale situazione, causata dal comportamento incivile di numerose persone, abbia progressivamente raggiunto nel mese di aprile-maggio 2026 livelli tali da non potere più essere fronteggiata con gli strumenti ordinari e con la richiesta di un massiccio controllo da parte delle forze dell'ordine, malgrado l'interessamento costante delle competenti Autorità, atteso che è la Prefettura stessa a consigliare un intervento del Comune, onde porre termine a questa situazione di rilevante disagio, dato che l'alternativa potrebbe essere solo una presenza permanente delle forze dell'ordine sul posto;
- il Comune abbia il dovere di tutelare la quiete pubblica come espressione del diritto alla salute psicofisica (art. 32 Cost.) che deve prevalere certamente sugli interessi di quanti costituiscono la causa diretta o indiretta del disturbo, e che la giurisprudenza del Consiglio Stato, sez. V, ha di recente affermato che il perdurare della situazione di pericolo da diverso tempo, lungi dall'escludere la possibilità di adottare provvedimenti urgenti, può risultare, al contrario, sintomatico della gravità della situazione (Cons. Stato, sez. V, 2 maggio 2023, n. 4452 che ha richiamato Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2022, nn. 7884 e 7885) e che in senso analogo si era del resto già espresso il Consiglio di Stato, sez. II, nella sentenza del 22 luglio 2019, n. 5150;

Valutato pertanto che si rende necessario imporre i precitati divieti per mesi 6 (SEI) dalla pubblicazione del presente provvedimento e comunque **fino al 15 novembre 2026**;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare l'art. 54, comma 4-bis;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125, recante "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati";
- gli artt. 588 e 688 del Codice Penale;

- il Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con legge 18 aprile 2017 n. 48 e successive modificazioni;
- il "Regolamento di Polizia Urbana e per la Civile Convivenza", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 16 luglio 2018;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

Dato, altresì, atto che:

- il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241, il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi non sottoposti all'applicazione degli articoli 7, e segg. della citata fonte normativa e, pertanto, immediatamente esecutiva;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

ORDINA

Per tutte le ragioni sopra esposte, a fronte degli accertati disagi arrecati al decoro, alla vivibilità urbana, alla sicurezza, alla tranquillità e al riposo notturno con riferimento ai residenti delle vie interessate e delle zone limitrofe:

1) È vietato a chiunque di stazionare, sedersi o sdraiarsi in modo non episodico e finalizzato al riposo notturno o alla sosta prolungata non motivata da esigenze di attesa o di transito (c.d. bivacco), vale a dire la permanenza prolungata e non occasionale in aree pubbliche o aperte al pubblico, posta in essere con modalità incompatibili con la normale destinazione dei luoghi, ovvero, lo stazionamento con consumo di cibi o bevande, l'utilizzo di giacigli o il deposito di effetti personali, tale da determinare intralcio alla fruizione degli spazi, pregiudizio al decoro o disturbo alla quiete pubblica, in particolare nelle seguenti aree pubbliche o aperte al pubblico e in un raggio di metri cento dal perimetro esterno dei luoghi stessi:

- Zona Stazione Storica: via Eritrea, via Franco Cesana, Via Umberto Ceva, via Monsignor Leone Tondelli, via Don Alai, piazzale Marconi, viale IV Novembre, via Giuseppe Turri, via Luigi Chiesi, via Piero Gobetti, via Prospero Pirondi, via Liberata Ruscelloni, via Giovanni Vecchi, Piazza Domenica Secchi, via Luigi Sani, via Agostino Paradisi, via Carlo Ritorni, via Agostino Cagnoli, Piazzale Europa, viale Bernardino Ramazzini;

- Zona Parco del Popolo, Isolato San Rocco e Quadrilatero: Parco del Popolo, via Allegrì, Piazza della Vittoria, Galleria Cavour, via San Rocco, Piazza Martiri del 7 Luglio, via Francesco Crispi, via Monzermone, via Spallanzani, via Nobili, via Filippo Re, Vicolo Clemente, via Angelo Secchi, via Franco Villa, via Bellaria, via Roma dall'intersezione con via Dante Alighieri fino a Piazza Duca degli Abruzzi, via Bonini, Vicolo del Brolo, Piazza Vallisneri, via della Veza;

- Zona via Emilia a San Pietro, all'Ospizio e Mirabello: via Emilia a San Pietro e sue laterali, via Emilia all'Ospizio da Piazza del Tricolore fino al civico 60 (cavalcavia), viale

1° maggio, giardini di Porta San Pietro (tra via dei Mille e via Emilia), via Mirabello, viale Olimpia, via Matteotti;

Tale divieto non si applica alle aree specificamente autorizzate per la somministrazione e l'uso di sedute (es. plateatici di pubblici esercizi) o alle persone che, per motivi di salute o necessità, necessitano di una sosta breve oppure a coloro che si trovino in attesa di mezzi o servizi pubblici;

2) È vietato a chiunque utilizzare le aree di cui al precedente punto 1) mediante l'installazione, il deposito o il mantenimento dei beni mobili, materiali o manufatti idonei a determinare un'occupazione non autorizzata di suolo pubblico tali da alterarne la destinazione ordinaria o da consentirne l'uso quale luogo di permanenza;

- ferma restando la necessità di assicurare la sicurezza urbana, nei confronti delle persone che versano in condizioni di particolare fragilità sociale, economica o abitativa sarà assicurata la massima attenzione da parte dell'Amministrazione Comunale, anche attraverso l'attivazione dei competenti servizi sociali e della rete territoriale di assistenza, al fine di fornire adeguata informazione, orientamento e supporto, rispetto alle opportunità di accoglienza e ai percorsi di sostegno disponibili sul territorio;

3) È vietato a chiunque, nelle aree di cui al precedente punto 1), consumare in luogo pubblico o aperto al pubblico (ad eccezione delle aree di somministrazione autorizzate/plateatici), nonché detenere ai fini dell'immediato consumo sul posto, bevande alcoliche di qualunque gradazione contenute in bottiglie o contenitori di vetro, tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo;

4) Alle attività presenti nella zona di città delimitata a sud dalla via Emilia, a nord da Viale Isonzo e dalla linea ferroviaria storica Milano-Bologna, compresa fra il Parco del Popolo e la Stazione Ferroviaria Storica e specificatamente in via Roma, in viale IV Novembre e via Eritrea, il divieto di apertura degli esercizi di vicinato che effettuano la vendita esclusiva tramite distributori automatici e alimenti e bevande "h 24 open shop" nelle seguenti fasce orarie:

DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 06.00 TUTTI I GIORNI FINO AL 15.11.2026

Si precisa che nelle zone e nelle vie indicate, sono ricomprese tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, nonché quelle comunque fruibili o accessibili, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (con riferimento al consumo effettuato all'interno dei pubblici esercizi autorizzati e nelle aree di pertinenza degli stessi).

DISPONE CHE

il presente provvedimento sia reso noto mediante affissione all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale del Comune di Reggio Emilia e che ne sia data idonea diffusione mediante gli Organi di informazione e attraverso ogni altra forma di comunicazione ritenuta utile.

SANZIONI

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i comportamenti espressamente previsti dalle leggi vigenti in materia, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, comporterà l'applicazione di una **sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00**.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale nonché, agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia Giudiziaria e agli altri organi cui l'ordinamento attribuisce funzioni di vigilanza e controllo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e nei modi di cui al D. Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo), o ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

**IL SINDACO
MARCO MASSARI**